



COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA CIVICA BENEMERENZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

nr. 12 del 6 MAGGIO 2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Principi e finalità	3
Art. 2 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 3 – Cittadinanza Onoraria	3
Art. 4 – Civica Benemerenz.....	3
TITOLO II – MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE ONORIFICENZE CIVICHE.....	4
Art. 5– Iniziativa	4
Art. 6 – Esame ed approvazione della proposta di concessione della cittadinanza onoraria.....	4
Art. 7 – Esame ed approvazione della proposta di concessione della benemerenz civica.....	5
Art. 8 – Cerimonia di concessione della cittadinanza onoraria	5
Art. 9 – Cerimonia di concessione della benemerenz civica	5
Art. 10 – Revoca	6
TITOLO III – REGISTRO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE	6
Art. 11 – Registro delle onorificenze civiche	6
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	7
Art. 12 – Oneri e spese	7
Art. 13 – Rinvio ad altre disposizioni	7
Art. 14 – Entrata in vigore	7

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il Comune di Ghisalba, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene doveroso riconoscere pubblicamente e additare alla pubblica amministrazione l'opera di quanti abbiano, con atti di particolare significato, contribuito al prestigio del Comune di Ghisalba sia con la loro personale virtù, sia con disinteressata dedizione all'azione delle singole istituzioni.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Ghisalba adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria" e della benemerenzza civica "Ghisalbese dell'anno". Il presente regolamento ne definisce i criteri e le modalità di concessione.

2. Il Regolamento istituisce altresì il Registro delle Onorificenze civiche, nonché le modalità di compilazione e di tenuta dello stesso.

Art. 3 – Cittadinanza Onoraria

1. Ai fini del presente regolamento, il termine "cittadinanza" è inteso nell'accezione di appartenenza ideale alla comunità Ghisalbese.

2. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo cittadino iscritto all'anagrafe del Comune e senza differenziazione di sesso, nazionalità, etnia e religione, abbia recato pregio alla comunità Ghisalbese o abbia posto in essere azioni di alto valore civile e morale a vantaggio della Nazione o dell'intera umanità.

3. In casi di particolare rilievo tale onorificenza può essere concessa anche ad associazioni, enti e persone giuridiche che si siano distinte in ambito civile, militare, religioso che non abbiano la propria sede a Ghisalba.

4. La "Cittadinanza Onoraria" non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario, né conferisce al medesimo la pienezza dei diritti civili e politici degli altri cittadini ghisalbesi.

5. La "Cittadinanza Onoraria" può altresì essere conferita agli amministratori di Enti Locali con cui il Comune di Ghisalba si leghi in gemellaggio o con cui instaurino stabili rapporti di contatto, collaborazione, scambio culturale, sociale, economico.

Art. 4 – Civica Benemerenzza

1. Il presente regolamento disciplina altresì la concessione di benemerenzze civiche, destinate a premiare persone, Enti o Associazioni che si siano distinte particolarmente in opere,

imprese, realizzazioni e prestazioni in favore degli abitanti di Ghisalba, nonché a chi, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale e assistenziale o con atti di coraggio e impegno civico abbiano, in qualsiasi modo, giovato al prestigio e alla conoscenza del Comune di Ghisalba. A tal fine è istituita la benemerita civica "Ghisalbese dell'anno".

2. La "Civica Benemerita" può essere concessa anche alla memoria.

TITOLO II – MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE ONORIFICENZE CIVICHE

Art. 5– Iniziativa

1. La proposta di attribuzione della cittadinanza Onoraria o della Civica Benemerita può essere avanzata dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli Assessori o da almeno 5 (cinque) cittadini residenti o da uno o più Enti e Associazioni che operano nel Comune di Ghisalba.

2. Un Ente o una Associazione possono avanzare la proposta di attribuzione della "Civica Benemerita" nell'interesse di:

- a. un'altra Associazione o Ente;
- b. associati o componenti di Enti differenti da quello di appartenenza;
- c. cittadini slegati da vincoli associativi con il/la proponente.

3. Qualora si tratti di benemerita alla memoria, è fatta salva la possibilità, per un Ente o un'Associazione, di avanzare la proposta nell'interesse di un proprio associato e/o componente passato dell'Ente.

4. La proposta deve essere presentata in forma scritta al Sindaco, completa di tutti i riferimenti biografici, nonché delle motivazioni e di ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.

5. Le proposte di conferimento delle onorificenze civiche devono pervenire al Sindaco entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 6 – Esame ed approvazione della proposta di concessione della cittadinanza onoraria

1. La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria viene esaminata e valutata dalla Giunta Comunale, in base a quanto richiamato dal presente regolamento (art. 3), predisponendo un elenco delle candidature pervenute e individuando tra esse i soggetti ai quali concedere la cittadinanza onoraria.

2. La proposta di conferimento viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, i quali hanno facoltà di esprimere, nel termine di 3 giorni dal ricevimento, osservazioni non vincolanti.

3. La concessione della cittadinanza onoraria è successivamente deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.

Art. 7 – Esame ed approvazione della proposta di concessione della benemerenzza civica

1. La proposta di conferimento della civica benemerenzza viene esaminata e valutata dalla Giunta Comunale in base a quanto richiamato dal presente regolamento (art. 4), predisponendo un elenco delle candidature pervenute ed individuando tra esse i soggetti ai quali concedere la benemerenzza civica.
2. La proposta di conferimento viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, i quali hanno facoltà di esprimere, nel termine di 3 giorni dal ricevimento, osservazioni non vincolanti.
3. La concessione della civica benemerenzza è deliberata dalla Giunta Comunale all'unanimità, tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8 – Cerimonia di concessione della cittadinanza onoraria

1. La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco, o da un Suo delegato, al cittadino o all'Ente insignito nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale, appositamente convocato in seduta straordinaria. Dell'avvenuto conferimento si darà atto in un verbale di deliberazione.
2. È fatta salva la possibilità per il Sindaco di individuare altra seduta idonea a seconda della calendarizzazione delle attività consiliari.
3. Il Comune curerà la realizzazione di un apposito invito di partecipazione alla seduta consiliare da consegnare al cittadino insignito o a un suo erede, all'Associazione o all'Ente insignito in persona dei rispettivi Presidenti.
4. La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria è aperta, con opportune forme di pubblicizzazione, a tutta la cittadinanza.
5. È facoltà del Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, invitare a parteciparvi i cittadini onorari. Essi avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 9 – Cerimonia di concessione della benemerenzza civica

1. La cerimonia per il conferimento della civica benemerenzza avviene, di norma, nell'imminenza delle festività natalizie.
2. È fatta salva la possibilità per il Sindaco di individuare altro momento idoneo a seconda della necessità o della calendarizzazione delle attività comunali.

3. È facoltà del Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, invitare a parteciparvi i cittadini benemeriti, nonché gli eredi di cittadini benemeriti alla memoria. Essi avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 10 – Revoca

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne rende indegno, anche qualora lo stesso non sia più in vita.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio comunale o dalla Giunta Comunale a seconda delle proprie competenze, con le modalità della maggioranza necessaria all'approvazione. (artt.6 - 7) .

TITOLO III – REGISTRO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE

Art. 11 – Registro delle onorificenze civiche

1. Per entrambe le onorificenze civiche è istituito il "Registro delle Onorificenze civiche" tenuto a cura della Segreteria del Sindaco, dove viene altresì archiviata la relativa documentazione.
2. L'iscrizione dei cittadini onorari e benemeriti avviene in ordine cronologico di conferimento e deve essere controfirmata dal beneficiario per accettazione. Nell'ipotesi in cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, l'accettazione all'iscrizione del cittadino benemerito nel registro è controfirmata da un erede.
3. Nel caso in cui il cittadino onorario o l'insignito della benemerenza civica non risieda nel Comune, la controfirma può essere sostituita da dichiarazione di accettazione firmata dallo stesso o da suo delegato.
4. Nel Registro delle Onorificenze civiche vanno indicati i dati anagrafici dei cittadini onorari e benemeriti, gli estremi del provvedimento di conferimento dell'onorificenza, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di revoca.
5. Nel Registro vanno altresì indicati i riferimenti biografici del cittadino onorario e benemerito, nonché le motivazioni di concessione dell'onorificenza.
6. È facoltà dell'Amministrazione realizzare anche una versione digitale del Registro delle Onorificenze civiche, nonché predisporre una modalità informatica di archiviazione della documentazione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Oneri e spese

1. Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente Regolamento sono a carico del bilancio comunale, nel rispetto dei limiti imposti dalle normative vigenti.

Art. 13 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Per tutto quanto non specificatamente ed espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e 10 delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile, il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.